



CITTA' DI SPOLTORE Determina n. 1642 del 07/12/2017

Provincia di Pescara

SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 376 DEL 05/12/2017

Num. Prop. 2007

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Proroga del rapporto in essere con la S.r.l. Ecologica e di cui ai contratti rep. n. 1076 del 29/06/2012 e rep. N. 1086 del 15/06/2015 gestione dei servizi di igiene urbana

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione

Visto il Decreto del Sindaco n. 61 del 17 luglio 2017, di nomina del sottoscritto dott. Mauro Tursini quale Responsabile del Settore VI Settore Lavori Pubblici fino alla data del 31 dicembre 2017.

Richiamate le delibere:

- .- n. 15 del 23 marzo 2017 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e del bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2017-2019.*
- n. 52 del 29 marzo 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000).";*
- n. 56 del 7 aprile 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ai sensi dell'art. 175 –comma 5°bis- D.Lgs. 267/2000";*

Premesso che:

- in data 29 giugno 2012 è stato stipulato, sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006, con l'impresa Ecologica s.r.l., quale appaltatore individuato a seguito di espletamento di rituale procedura di gara, il contratto rep. n. 1076 per il servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, della plastica, del vetro, delle lattine e della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare porta a porta e di prossimità, compresi i servizi di trasporto e smaltimento/recupero presso idonei impianti, nonché quelli di spazzamento ed altri complementari nel territorio comunale, dietro un corrispettivo annuo di € 1.465.510,34 di cui € 5.000 per oneri di sicurezza, da pagarsi ai sensi dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 161 del 5 agosto 2010 ed allegato al citato contratto, in ratei mensili da € 122.125,86 di cui € 416,67 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA del 10%, precisando che il corrispettivo è soggetto all'aggiornamento annuale ISTAT, a decorrere dal mese di giugno 2014, sulla base dell'intervenuta variazione ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC);
- con successivo contratto rep. n. 1086 in data 15 giugno 2015, stipulato sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006, è stato riconosciuto, per modifiche intervenute successivamente all'inizio della prestazione, alla succitata ditta un incremento annuale del corrispettivo pari ad € 33.391,30 -IVA esclusa- per maggiori utenze ed € 77.392,87 -IVA esclusa- per estensione del servizio porta a porta con un ampliamento del servizio per un numero maggiore di utenze in eccedenza al 5% previsto nell'articolo 12 del Capitolato d'Oneri nonché la eliminazione di alcuni servizi non necessari;
- il suddetto contratto di durata quinquennale è venuto a scadenza al 28-06-2017;

Considerato che:

- la Regione Abruzzo con la Legge n. 36 del 21/10/2013 ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. 3-04-2006, n. 152, già esercitate dalle Autorità d'Ambito procedendo all'individuazione, ai fini della gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, di un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", ed istituendo l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed alla quale sono state attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio medesimo;
- la suddetta Legge Regionale contiene apposite disposizioni circa gli organi dell'AGIR ed in particolare dell'Assemblea, composta da tutti i Sindaci o loro delegati dei Comuni appartenenti all'ATO Abruzzo, e del Direttore Generale, definito come organo di amministrazione, cui è demandato, fra l'altro, il compito di provvedere all'affidamento del servizio, alla gestione del contratto di servizio e al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio;
- l'art. 3, in particolare, della Legge Regionale richiamata disciplina la figura del Commissario Unico Straordinario nominato ai fini della costituzione dell'AGIR che, tra l'altro, svolge i compiti dell'Assemblea e del Direttore generale dell'AGIR fino alla nomina degli stessi -comma 1, lett. f)- e svolge le funzioni e le attività necessarie per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi -comma 1, lett. g)-;
- l'art. 17 della Legge Regionale succitata ha stabilito, al comma 1, che "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art. 4" nonché ai commi 13 e 14 che "13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";

Constatato che:

- con nota prot. 7991 del 14/03/2017 inviata a mezzo PEC, è stata interpellata la Regione Abruzzo, alla luce di quanto sopraesposto e facendo seguito agli incontri avvenuti presso i competenti i Uffici regionali, al fine di ottenere chiarimenti circa la legittimazione del Comune all'avvio, autonomo e diretto, del procedimento volto all'affidamento del servizio in oggetto o se, invece, a ciò sia chiamato a provvedere il Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. g), della Legge Regionale più volte richiamata chiedendo al contempo alla stessa eventuali direttive da osservarsi nelle more della costituzione dell'AGIR con particolare riguardo alla ricorrenza nel caso di specie delle condizioni per una proroga del contratto in essere ed alle eventuali clausole di salvaguardia da inserire nel nuovo contratto da sottoscrivere con l'affidatario del servizio;
- nella medesima nota si è esplicitata la necessità di acquisirne il relativo riscontro in tempi brevi e, comunque, entro il 22 marzo 2017 in quanto propedeutici alla predisposizione degli elaborati di gara;
- a tutt'oggi, nessun riscontro dalla Regione Abruzzo Servizio Gestione dei Rifiuti è pervenuto alla nota succitata;
- in data 29/03/2017 con nota Prot. n. 9447 si dava informazione al Sindaco, all'Assessore delegato in materia nonché al Segretario Generale non solo della sopracitata richiesta inoltrata alla Regione Abruzzo ma anche della formulazione di apposita richiesta di parere all'ANAC sulla questione sollevata dal Consigliere Comunale Marina Febo così come contenuta in apposita proposta di deliberazione presentata ai sensi dell'art. 21 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale circa l'applicabilità del regime di prorogatio sulla base delle motivazioni esplicitate nella premessa della proposta stessa;
- nella suddetta nota si formulava, altresì, la proposta, -nelle more dell'acquisizione dei chiarimenti ad opera della Regione Abruzzo e del parere da parte dell'ANAC e dovendosi altresì reputare in fase conclusiva il procedimento della costituzione dell'AGIR- di prevedere nei documenti di gara da approntare per l'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio in oggetto, una durata contrattuale contenuta in dodici-diciotto mesi ad invarianza di prestazioni onde garantire

all'Ente lo svolgimento per un verso, del servizio senza soluzioni di continuità e per altro verso, dell'attività amministrativa all'interno di un chiaro quadro normativo;

Evidenziato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce un servizio locale indispensabile ed essenziale per l'Ente che, per l'evidente e sua propria natura, deve essere svolto ed assicurato senza soluzione di continuità al fine di scongiurare pericoli e pregiudizi all'igiene e salute pubblica, alla salubrità dell'ambiente ed al decoro urbano;

Preso atto che nel contratto rep. 1076 del 29 giugno 2012 stipulato con la ditta Ecologica s.r.l., è stabilito che l'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui documenti facenti parte del progetto definitivo, approvato con deliberazione n. 161 in data 5 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'art. 3 del succitato contratto rubricato "Durata dell'appalto - Proroga" che testualmente prevede: "Il contratto avrà la durata di cinque anni. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali. Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto. In particolare i partecipanti alla presente gara sono edotti che ragioni di forza maggiore prevalenti ed assorbenti rispetto alla volontà contrattuale di questo Ente, potranno determinare, in qualunque momento del futuro tempo contrattuale lo scioglimento di tipo risolutivo del contratto stesso, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente";

Vista e richiamata la deliberazione n. 561 adottata in data 30-06-2015 dalla Giunta Regionale Abruzzo con la quale nel fornire appositi indirizzi in fase di prima applicazione della L.R. 21/10/2013, n. 36, in attesa della conclusione del procedimento di costituzione dell'AGIR ed al fine di evitare l'insorgere di situazioni emergenziali nonché di garantire alle collettività l'erogazione dei servizi in oggetto, ha invitato le Amministrazioni comunali interessate a "valutare di concedere una breve proroga tecnica all'attuale gestore nelle more di indizione di una nuova gara preordinata all'affidamento del servizio che, in ogni caso, andrà espletata a scadenza dell'attuale gestione";

Reputato che le motivazioni poste a base della decisione contenuta nella surrichiamata deliberazione della Giunta Regionale non solo sono da ritenersi tuttora confermate -per non essere intervenute modifiche o variazioni in detta materia- ma devono valutarsi ancor più attuali stante l'imminente approssimarsi, a distanza di un biennio circa, della fase conclusiva dell'iter amministrativo costitutivo dell'AGIR;

Ricordato che - alla luce dell'articolato quadro normativo sopra richiamato ed al fine di garantire la tutela dei sopraindicati beni e, dunque, assicurare, senza sospensioni ed interruzioni di sorta, il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti urbani fino alla definitiva attivazione del servizio in questione ad opera dell'AGIR, all'individuazione del gestore unico o alle decisioni che l'Amministrazione Comunale intendesse assumere- è stata disposta, avvalendosi dell'espressa clausola contrattuale soprarichiamata, con propria determinazione n. 161 in data 9 maggio 2017 la proroga di mesi sei del rapporto in essere con la S.r.l. Ecologica, con scadenza quindi il 28 Dicembre 2017;

Vista la propria determinazione n. 150 del 04/05/2017 con la quale si è disposto di affidare allo Studio Saia -consulenza gestionale e legale ambientale- del Dott. Ottavio Saia

l'incarico professionale di supporto all'Ente nella gestione della nuova gara di appalto per i servizi in questione nonché la predisposizione di documenti di gara mediante l'adeguamento della gestione in essere all'evoluzione tecnico-normativa e di elaborati tecnici;

Riscontrato che con nota prot.n. 34419 del 06/11/2017 il tecnico incaricato ha rimesso il progetto definitivo del servizio redatto in conformità all'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016

Che con delibera di Giunta Municipale n. 165 del 7 novembre 2017 si procedeva all'approvazione degli elaborati progettuali relativi al servizio di igiene urbana rimessi dallo Studio Saia -consulenza gestionale e legale ambientale- del dott. Ottavio Saia in adempimento alla convenzione sottoscritta con lo stesso, il cui costo totale risulta essere di complessive € 10.523.000,00 di cui € 9.370.000,00 per servizi a base d'appalto comprensivi di € 10.000,00 per oneri di sicurezza e con la quale viene demandato al sottoscritto per l'espletamento delle procedure relative all'affidamento del servizio di cui all'oggetto per anni cinque

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 355 in data 8 novembre 2017 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del Codice dei contratti sono stati individuati ed indicati gli elementi e le procedure per l'affidamento del servizio in questione mediante espletamento di procedura ad evidenza pubblica con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 -comma 2°- del succitato D.Lgs. 50/2016, demandando i conseguenziali adempimenti alla Stazione Unica Appaltante SUA/PE delle Provincia di Pescara ai sensi della Convenzione stipulata con detto Ente;

Riscontrato che la documentazione di gara è stata trasmessa alla SUA/PE con propria nota pec in data 9 novembre 2017 n. 34887 unitamente alla richiesta di esperimento della procedura di gara per la scelta del contraente;

Precisato che per detta procedura di gara è stato acquisito il C.I.G. n.7289338801

Verificato che alla data odierna la succitata SUA/PE non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando di gara e all'adozione degli atti di competenza;

Reputato, sulla base dei termini prescritti dal vigente Codice relativi alla ricezione delle offerte ed allo svolgimento della procedura aperta, che l'individuazione del contraente non potrà avvenire entro la data del 28 dicembre 2017 di scadenza del contratto con l'attuale affidatario;

Ribadito che il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce un servizio locale indispensabile ed essenziale per l'Ente che, per l'evidente e sua propria natura, deve essere svolto ed assicurato senza soluzione di continuità al fine di scongiurare pericoli e pregiudizi all'igiene e salute pubblica, alla salubrità dell'ambiente ed al decoro urbano;

Accertato che la Società affidataria, interpellata in merito, ha manifestato la propria disponibilità all'accettazione di una proroga tecnica garantendo, dunque, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni degli attuali contratti e fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente;

Precisato, pertanto, che la presente determinazione, divenuta esecutiva ed efficace, sarà tempestivamente trasmessa alla suddetta Società affidataria per la sottoscrizione in segno di accettazione e perfezionamento contrattuale costituendo atto integrativo dei vigenti contratti;

Ritenuto quindi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte della SUA/PE, giusta nota di trasmissione della documentazione da parte di questo Settore in data 9 novembre 2017, di disporre una proroga del rapporto in essere con la S.r.l. Ecologica di cui ai contratti rep. n. 1076 del 29/06/2012 e rep. n. 1086 del 15/06/2015 di mesi sei e comunque fino alla data di avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, garantendo, dunque, la

prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni degli attuali contratti o più favorevoli per questa stazione appaltante;

Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006 le cui disposizioni trovano applicazione alla presente fattispecie trattandosi di provvedimento relativo, collegato o comunque connesso ad un contratto stipulato nella vigenza dello stesso, secondo quanto altresì chiarito e precisato in merito dall'ANAC;

- Visto l'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. per le motivazioni sopraesposte, nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte della SUA/PE, giusta nota di trasmissione della documentazione da parte di questo Settore in data 9 novembre 2017, di disporre la proroga del rapporto in essere con la S.r.l. Ecologica e di cui ai contratti rep. n. 1076 del 29/06/2012 e rep. N. 1086 del 15/06/2015 per la durata di mesi sei e comunque fino alla data di avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, garantendo, dunque, la prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni degli attuali contratti o più favorevoli per questa stazione appaltante;
2. di disporre che la presente determinazione, divenuta esecutiva ed efficace, sarà tempestivamente trasmessa alla suddetta Società affidataria per la sottoscrizione in segno di accettazione e perfezionamento contrattuale costituendo atto integrativo dei vigenti contratti;
3. di dare atto che le fatture elettroniche vengono emesse a scadenza mensile da parte della ditta Ecologica s.r.l. e che i relativi pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla loro presentazione al protocollo comunale e dietro verifica della regolarità contributiva;
4. Disporre l'impegno di spesa per mesi sei nel redigendo bilancio annualità 2018, secondo il seguente prospetto, ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs 118/2011:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	354/1	Descrizione	Spese per raccolta e trasporto dei r.s.u.		
Cod. Mecc.	1090503	Miss/Progr.	09/03	PdC finanziario	
Centro costo	di 10	Compet. Econ.		Spesa non ricor.	
SIOPE	1303	CIG	0526298AD6	CUP	
Creditore	Ecologica srl				
Causale	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani				
Modalità finan.	Fondi propri				

Imp./Pren. n.		Importo	€ 861.679,20	Frazionabile in 12	
---------------	--	---------	--------------	-----------------------	--

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che la presente determinazione sarà:
 - firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
 - memorizzata digitalmente.
 - sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

I sottoscrittori del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TU 267/2000.

Data 07/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURSINI MAURO

Responsabile del Procedimento: TURSINI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 2007 del 05/12/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni						
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione Progressivo		Importo
2018	1	354	1	2017/1351	1	€ 861.679,20

Spoltore, li 07/12/2017

IL RESPONSABILE
MELIDEO ANNA MARIA

Numero REGISTRO GENERALE 1642 del 07/12/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Nota di Pubblicazione

Il 11/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1642 del 07/12/2017 con oggetto :

Proroga del rapporto in essere con la S.r.l. Ecologica e di cui ai contratti rep. n. 1076 del 29/06/2012 e rep. N. 1086 del 15/06/2015 gestione dei servizi di igiene urbana

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 11/12/2017

Tursini Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.